

(N. 1870)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1971

Modifica del quadro quarto — personale militare, sezione B, sottufficiali — della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge numero 353 dell'11 giugno 1959, il maresciallo maggiore delle Forze armate risultava allineato allo stesso coefficiente di stipendio del capitano (271), il maresciallo capo al coefficiente del tenente (229) e il maresciallo ordinario al coefficiente del sottotenente (202), tenuto conto che per l'ufficiale il grado di capitano si consegue entro il limite massimo di dieci anni di servizio militare e costituisce un grado transitorio in attesa delle successive promozioni, mentre per il sottufficiale il grado di maresciallo maggiore lo si raggiunge entro il ventiseiesimo anno di servizio e costituisce l'apice della carriera.

In seguito al miglioramento economico e relativo slittamento di un grado per gli ufficiali (legge 15 dicembre 1960, n. 1577), il capitano passò dal coefficiente 271 al coefficiente 332. Il maresciallo maggiore venne quindi a perdere l'allineamento al grado di capitano conservando però sempre *un vantaggio di tre punti* di coefficiente nei con-

fronti del tenente: maresciallo maggiore, coefficiente 271; tenente, coefficiente 268.

Il riassetto degli stipendi attuato nel 1970 ha ulteriormente declassato il maresciallo maggiore, essendo stato a questi assegnato il parametro 218 anzichè il 245 attribuito al corrispondente grado della carriera esecutiva. E ciò quando sino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il personale militare con il grado di maresciallo maggiore aveva un parametro corrispondente a quello terminale della carriera esecutiva. Corrispondenza che pare equo, pertanto, ripristinare attribuendo al maresciallo maggiore il parametro 245 ed ovviamente altro, più elevato, alla qualifica superiore nel citato decreto istituita (aiutante di battaglia e personale con la qualifica di aiutante o di scelto).

Non può ignorarsi, in vero, che mentre l'impiegato civile tecnico svolge sempre la stessa attività ed una sola, i marescialli del-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le Forze armate e dei Corpi di polizia disimpegnano, a volte anche contemporaneamente, mansioni diverse, complesse e delicate senza limiti d'orario, come ad esempio: istruttore specialista, sottoconsegnatario di materiale vario, sottufficiale di contabilità, sottufficiale responsabile delle camerate truppa e del relativo materiale di casermaggio; ovvero, dopo aver frequentato appositi corsi, mansioni di ufficiale pagatore, comandante dei reparti servizi, consegnatario di materiali per svariati miliardi dei quali essi sottufficiali rispondono direttamente all'Ente superiore dal quale dipendono. Ancora, quelli in possesso del nulla

osta di segretezza prestano servizio nelle segreterie, negli uffici particolari, negli uffici mobilitazione eccetera: uffici tutti ove si adempiono per l'appunto, senza alcuna maggiorazione di stipendio, mansioni delicate proprie del personale di concetto. Nei Corpi di polizia, in particolare, i sottufficiali svolgono poi funzioni di ufficiali di Polizia giudiziaria o tributaria con le stesse responsabilità attribuite ai Commissari.

È per queste considerazioni che si confida nell'approvazione del disegno di legge che si sottopone oggi all'esame degli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La sezione B del quadro quarto della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è così modificata:

grado	parametro	stipendio annuo lordo dal 1-7-1970
aiuto di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti con le qualifiche di « aiutante » o di « scelto »	270	1.984.500
maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	245	1.800.750
maresciallo capo e gra- di corrispondenti . .	218	1.602.300
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	195	1.433.250
sergente maggiore e gradi corrispondenti	168	1.234.800
vice brigadiere	153	1.124.550
sergente volontario con quattro anni di gra- do e gradi corrispon- denti	133	977.550
sergente volontario e gradi corrispondenti	125	918.750
sergente in ferma di leva e gradi corri- spondenti	105	771.750

Art. 2.

Ai sottufficiali già in quiescenza la pensione è riliquidata sulla base degli stipendi risultanti dalla presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante il prelievo sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo ai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.